

L'ALTA CORTE

N. Registro 2020/265 COS

IN MATERIA DI OMEGA LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

E IN MATERIA DI MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.

E IN MATERIA DELL'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909

E IN MATERIA DELL'INSURANCE ACT 1989

**E IN MATERIA DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE) 2015**

**PROPOSTA DI TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DA OMEGA LIFE
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY A MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.**

REGIME

**Per il trasferimento dell'attività assicurativa ai fini dell'Assurance Companies Act
1909, dell'Insurance Act 1989, del Regolamento 2015 dell'Unione Europea
(Assicurazione e Riassicurazione)**

MATHESON

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
DM/ELCA/AW 666909/51

TEL: + 353 1 232 2000
FAX: +353 1 232 3333
49753599.16

CONTENUTI

Pagina n.

1	Interpretazione	3
2	Trasferimento dell'Attività Assicurativa	13
3	Data di Efficacia del Regime	17
4	Questioni Fiscali Relative al Trasferimento di Attività	17
5	Ordini e Altre Istruzioni.....	17
6	Continuità del Procedimento	18
7	Disposizioni Generali	18
8	Prova del Trasferimento.....	23

L'ALTA CORTE

N. registro 2020/265 COS

IN MATERIA DI OMEGA LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

E IN MATERIA DI MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.

E IN MATERIA DELL'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909

E IN MATERIA DELL'INSURANCE ACT 1989

**E IN MATERIA DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE) 2015**

**PROPOSTA DI TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DA OMEGA LIFE
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY A MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.**

REGIME

**per il trasferimento dell'attività assicurativa ai fini dell'Assurance Companies Act 1909,
dell'Insurance Act 1989 e del Regolamento 2015 dell'Unione Europea (Assicurazione e
Riassicurazione)**

QUESTO REGIME DOCUMENTA CHE:

PREMESSE:

- A. Omega Life designated activity company (già Cattolica Life DAC) ("**Omega**" o la "**Cedente**") è una società di assicurazione sulla vita, costituita in Irlanda in data 8 giugno 1999 con numero di registrazione 307509. Essa ha sede legale e sede principale di attività in 26 Upper Pembroke Street, Dublino 2. L'unico azionista di Omega è Monument Re Limited (la quale è una società costituita ai sensi delle leggi delle Bermuda, con sede legale in Crown House, 4 Par-la-Ville Road, Hamilton HM08, Bermuda).
- B. Omega è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "**Banca Centrale**") a svolgere attività di assicurazione sulla vita in Classe I (*assicurazione sulla vita e contratti per il pagamento di rendite per la durata della vita umana, ma escluse le Classi II e III*), Classe III (*Contratti collegati a fondi di investimento*) e Classe IV (*Contratti di*

assicurazione sanitaria permanente) come stabilito nell'Allegato 2 del Regolamento 2015 dell'Unione Europea (Assicurazione e Riassicurazione) (il “**Regolamento 2015**”).

- C. Monument Assurance Luxembourg (“**MAL**” o la “**Cessionaria**”) è una compagnia di assicurazioni sulla vita, costituita in Lussemburgo in data 8 febbraio 2000 con numero di registrazione B73935. Ha sede legale e sede principale di attività in 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. La Cessionaria dispone anche di una serie di filiali, inclusa una filiale in Italia, la Sede secondaria per l'Italia, situata in viale Monza 265, 20126 Milano (la “Filiale italiana”). L'unico azionista di MAL è Cannon Strategic Holdings Limited (la quale è una società costituita secondo le leggi del Regno Unito), con sede legale in 1 Kings Street, Londra, Regno Unito, EC2V 8AU.
- D. La Cessionaria è autorizzata dal Commissariat Aux Assurances (CAA) a svolgere attività di assicurazione sulla vita di Classe I (*assicurazione sulla vita e contratti per il pagamento di rendite per la durata della vita umana, ma escluse le Classi II e III*), Classe II (*Assicurazione di nuzialità, assicurazione di natalità*), Classe III (*Contratti collegati a fondi di investimento*), Classe VI (*Operazioni di Capitalizzazione*) e Classe VII (*Gestione di fondi pensione di gruppo*) come stabilito nell'Allegato 2 del Regolamento 2015.
- E. Le autorizzazioni detenute nei confronti di ciascuno della Cedente e della Cessionaria restano in vigore a tutti gli effetti, tuttavia a partire dal 28 luglio 2017 la Cedente non ha più accettato stipule di nuove polizze.
- F. L'autorizzazione della Cessionaria le consente di ricevere l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento complete.
- G. È stato concordato dal consiglio di amministrazione della Cedente e dal consiglio di amministrazione della Cessionaria di approvare la bozza del Regime, fatti salvi i requisiti della Banca Centrale, le Autorità di Vigilanza Rilevanti e l'autorizzazione della Corte.
- H. La Cedente ha notificato alla Banca Centrale i termini del presente Regime in conformità al Regolamento 41 del Regolamento 2015.
- I. Resta inteso che la Cessionaria dovrebbe acquisire l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento (che, a scanso di equivoci, esclude i Contratti Esclusi) con effetto a

partire dalla Data di Efficacia del Regime e in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nel presente Regime.

- J. È inteso che l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento sarà assegnata dalla Cessionaria alla propria Filiale italiana, immediatamente a partire dalla Data di Efficacia del Regime (come definita).
- K. Con la presente, la Cedente e la Cessionaria accettano di comparire con consulenza legale all'udienza dell'Istanza per autorizzare il presente Regime e si sono impegnati a essere vincolate dal Regime e ad adottare tutte le misure ragionevoli (inclusa l'esecuzione di documenti) che potrebbero essere necessarie o opportune per dare esecuzione al Regime.

QUESTO REGIME PREVEDE QUANTO SEGUE:

1 Interpretazione

- 1.1 In questo Regime, le seguenti espressioni includono i significati specificati a fronte:

Legge del 1909	L'Assurance Companies Act 1909;
Legge del 1989	L'Insurance Act 1989;
Regolamento 2015	Regolamento 2015 dell'Unione Europea (Assicurazione e Riassicurazione) (S.I.485 del 2015);
Requisiti Antiriciclaggio	Le disposizioni applicabili del Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (e successive modifiche e integrazioni), le quali possono essere abrogate e sostituite per esercitare i requisiti della legge europea e tutti i pertinenti strumenti legali, codici, linee guida e requisiti normativi che possono essere emanati da un'autorità competente;
Contratto Aon	Il contratto stipulato tra il Cedente e Aon Italia S.r.l in data 2 novembre 2010 e modificato in data 11 dicembre 2017 e 18

	giugno 2019, in relazione ai servizi di amministrazione dei servizi ai clienti;
Contratti con Gestori Patrimoniali	Tutti i contratti, accordi, ordini di acquisto, termini e condizioni di affari, impegni e ordini stipulati dalla Cedente con i gestori patrimoniali, ma solo nella misura in cui si riferiscono all'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento
Libri e Registri	Tutti i libri sociali, i registri contabili e le altre informazioni relative esclusivamente o principalmente all'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento e tutte le informazioni relative a clienti, fornitori, agenti e distributori e altre informazioni in ciascun caso relative esclusivamente all'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento (inclusi i dipendenti in qualsiasi giurisdizione i quali sono interamente o principalmente assegnati all'Attività oggetto di Trasferimento immediatamente prima della Data di Efficacia del Regime) (diverso dai Registri Conservati);
Banca Centrale	La Banca Centrale d'Irlanda, o qualsiasi altra autorità che di volta in volta svolgerà le funzioni da essa svolte in Irlanda alla data del presente Regime;
Titolare	Ha il significato ad esso attribuito nel GDPR;
Corte	L'Alta Corte d'Irlanda;
Contratto di Deposito	Contratto di Deposito presso la banca depositaria stipulato tra la Cedente e Danske Bank in data 29 maggio 2012 per obbligazioni societarie ed ETF (eventualmente modificato o riformulato di volta in volta).
Legislazione in Materia di Protezione dei Dati	Tutte le leggi e i requisiti normativi applicabili in relazione alla protezione dei dati e alla privacy (cioè tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone alla privacy in relazione al trattamento dei dati personali), o leggi simili che si applicano in relazione al trattamento dei Dati dell'Assicurato oggetto di

	Trasferimento e/o Registri Conservati, inclusi, senza limitazione, (i) il GDPR, (ii) i regolamenti delle Comunità europee (reti e servizi di comunicazioni elettroniche) (privacy e comunicazioni elettroniche) del 2011, (iii) qualsiasi legge nazionale sulla protezione dei dati o sulla privacy applicabile alla Cedente o alla Cessionaria, e (iv) tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili, di attuazione o derivati;
Contratti di Distribuzione	Tutti i contratti, accordi, ordini di acquisto, termini e condizioni di affari, impegni e ordini con consulenti finanziari, distributori e intermediari stipulati dalla Cedente in relazione alle Polizze oggetto di Trasferimento;
Oneri	Qualsiasi reclamo, addebito, ipoteca, prestito, opzione, equo diritto, potere di vendita, pegno, ipoteca, riserva di proprietà, diritto di prelazione, diritto di un primo rifiuto o altro diritto di terzi o interesse di garanzia di qualsiasi tipo o accordo od obbligo di creare uno dei suddetti;
Contratti Esclusi	Contratto di locazione e contratto Aon;
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la precedente Direttiva 95/46/CE;
Attuario Indipendente	Brian Morrissey di KPMG, il quale è stato nominato attuario indipendente per riferire in merito ai termini del Regime, o qualsiasi successore nominato per riferire in merito;
Irlanda	L'isola d'Irlanda, esclusa l'Irlanda del Nord;
Autorità di Regolamentazione Italiana	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Attività Fiscale Italiana	L'attività fiscale della Cedente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, generata dal pagamento da parte della Cedente dell'imposta italiana sulle riserve matematiche disciplinata dall'art. 1 del Decreto-legge n. 309 del 24 settembre 2002;
Contratto di Locazione	Contratto di locazione relativo allo spazio ufficio presso Suite 2332, 26 Upper Pembroke Street, Dublino 2 del 12 novembre 2018 stipulato tra il Cedente e DCDS Holdings DAC;
Autorità di Regolamentazione del Lussemburgo	Commissariat aux Assurances;
Ordinanza	Un'ordinanza emessa dalla Corte ai sensi della Sezione 13 della Legge del 1909 che autorizza questo Regime e qualsiasi ordinanza (inclusa qualsiasi ordinanza successiva accessoria a essa) in relazione a questo Regime emesso dalla Corte ai sensi della Sezione 36 della Legge del 1989;
Contratto di Outsourcing	Il contratto di servizi di agenzia del 1° agosto 2019 stipulato tra la Cedente e Irish Progressive Services International (eventualmente modificato o riformulato di volta in volta);
Assicurati	Tutti gli Assicurati oggetto di Trasferimento e gli Assicurati della Cessionaria;
Accordo QIS	L'accordo stipulato tra la Cedente e QIS Luxembourg (Filiale italiana) all'incirca nel novembre 2020 per la fornitura di servizi amministrativi di assistenza alla clientela;
Autorità di Regolamentazione Pertinente	Qualsiasi autorità di controllo con cui la Banca Centrale si consulta in conformità con il Regolamento 41 (4) del Regolamento 2015, inclusi l'Autorità di Regolamentazione italiana e l'Autorità di Regolamentazione lussemburghese;
Accordi di Riassicurazione	Tutti o una parte degli accordi di riassicurazione stipulati dalla Cedente in qualità di cedente che coprono le Polizze oggetto

	<p>di Trasferimento, inclusi ma non limitatamente a (i) il contratto di riassicurazione stipulato con Munchener Ruck Italia SpA con effetto dal 1° ottobre 1999 e (ii) il contratto di riassicurazione stipulato con Swiss Re (firmato da Swiss Re il 6 dicembre 2002);</p>
Attività Residue	<p>Qualsiasi proprietà o altri diritti che rientrano nella definizione di Attività oggetto di Trasferimento o Contratti oggetto di Trasferimento:</p> <p>(i)</p> <p>(a) in relazione ai quali la Corte ha rifiutato di ordinare il trasferimento alla Cessionaria ai sensi della Legge del 1909, della Legge del 1989 o dei Regolamenti del 2015 (se applicabili);</p> <p>(b) nei quali la Cedente e la Cessionaria concordano per iscritto che il trasferimento di tale proprietà dovrebbe essere ritardato o che tale proprietà non dovrebbe essere trasferita affatto;</p> <p>(c) i quali sono al di fuori della giurisdizione della Corte o in relazione ai quali il loro trasferimento ai sensi di un'ordinanza della Corte non è riconosciuto dalle leggi della giurisdizione in cui si trova la proprietà; o</p> <p>(d) che non possono essere trasferiti o conferiti alla Cessionaria per nessun altro motivo,</p> <p>(ii) insieme a qualsiasi ricavo di vendita o reddito o altro accantonamento o rendimento, sotto forma di contanti o meno, guadagnato o ricevuto di volta in volta dopo la Data di Efficacia del Regime, in relazione a qualsiasi proprietà di cui ai paragrafi (i) da (a) a (d) di questa definizione;</p>

Contratto Residuo	Qualsiasi Contratto di Trasferimento che sia un'Attività Residua;
Passività Residue	<p>Qualunque passività della Cedente in relazione alle Attività oggetto di Trasferimento:</p> <p>(a) che siano attribuibili a o connesse a un'Attività Residua e si verifichino in qualsiasi momento prima della Data di Trasferimento Successiva applicabile all'Attività Residua;</p> <p>(b) in relazione alle quali la Corte ha rifiutato di ordinare il trasferimento alla Cessionaria ai sensi della Legge del 1909, della Legge del 1989 o del Regolamento 2015 (se applicabili);</p> <p>(c) che non possono essere trasferite o conferite alla Cessionaria per nessun altro motivo alla Data di Efficacia del Regime; o</p> <p>(d) nei quali la Cedente e la Cessionaria concordano per iscritto che il trasferimento di tale passività dovrebbe essere ritardata o che tale passività non dovrebbe essere trasferita affatto;</p>
Polizze Residue	Eventuali polizze che corrispondono a eventuali Contratti oggetto di Trasferimento Residui che non vengono trasferiti dalla Cedente alla Cessionaria alla Data di Efficacia del Regime;
Contratti oggetto di Trasferimento Residui	Qualsiasi Contratto oggetto di Trasferimento che non venga trasferito alla Cessionario per alcun motivo alla Data di Efficacia del Regime;
Registri Conservati	Eventuali registrazioni contabili, finanziarie e di altro tipo della Cedente relative all'Attività oggetto di Trasferimento, che la Cedente è tenuta per legge a conservare, comprese

	le registrazioni che possono essere richieste ai sensi del Taxes Consolidation Act 1997 e del Value Added Tax Consolidation Act 2010;
Regime	Questo Regime nella sua forma originale o con, o soggetto a, qualsiasi modifica o aggiunta allo stesso;
Data di Efficacia del Regime	L'ora e la data in cui il presente Regime diventerà operativo in conformità con la clausola 3;
Data di Trasferimento Successiva	<p>In relazione a qualsiasi Attività Residua o Passività Residua, la data successiva alla Data di Efficacia del Regime in cui tale attività residua o responsabilità residua è o deve essere trasferita al cessionario, vale a dire:</p> <p>(a) in relazione a qualsiasi Attività Residua che rientri nel paragrafo (i) (a), (i) (c) o (i) (d) della definizione di Attività Residua, e di qualsiasi Passività Residua attribuibile o connessa a tale Attività Residua, o che rientra nel paragrafo (b) o (c) della definizione di Passività Residua, la data in cui qualsiasi impedimento al suo trasferimento sarà stato rimosso o superato; e</p> <p>(b) in relazione a qualsiasi Attività Residua che rientri nel paragrafo (i) (b) o (ii) della definizione di Attività Residua, e di qualsiasi Passività Residua attribuibile o connessa a tale Attività Residua, e di qualsiasi Passività Residua che rientra nel paragrafo (d) della definizione di Passività Residua, la data in cui la Cedente e la Cessionaria concordano che debba svolgersi il trasferimento;</p>
Tassazione Tasse	<p>o Tutte le forme di tassazione (diverse dalle imposte differite) e imposizioni, dazi, contributi e imposte statutarie, governative, statali, provinciali, locali o municipali, in ogni caso sotto forma di imposta, se prelevati in riferimento a reddito, profitti,</p>

	<p>plusvalenze , ricchezza netta, valori patrimoniali, fatturato, valore aggiunto o altro e includerà inoltre pagamenti a un'autorità fiscale a titolo di imposta, ogni volta e ovunque sia imposto e sia direttamente o principalmente imputabile o attribuibile direttamente o principalmente alla Cedente o qualsiasi altra persona e tutte le sanzioni e gli interessi ad essi relativi;</p>
Autorità Fiscale	<p>Qualsiasi autorità fiscale o altra autorità competente per imporre qualsiasi responsabilità in materia di Tassazione o responsabile per l'amministrazione e/o la riscossione della Tassazione o l'applicazione di qualsiasi legge in relazione alla Tassazione;</p>
Disposizioni Tecniche	<p>Le riserve tecniche detenute dalla Cedente ai sensi del Regolamento 2015 in relazione alle passività ai sensi delle Polizze oggetto di Trasferimento;</p>
Attività oggetto di Trasferimento	<p>Tutti i seguenti, con l'esclusione delle Attività Residue, alla Data di Efficacia del Regime: (a) i diritti, i benefici e i poteri (effettivi o contingenti) della Cedente ai sensi o in virtù delle Polizze oggetto di Trasferimento; (b) i diritti, i benefici e i poteri (effettivi o potenziali) della Cedente ai sensi o in virtù dei Contratti oggetto di Trasferimento; (c) tutti gli investimenti e le altre attività (se presenti) i quali rappresentano o sono detenuti in relazione alle Polizze oggetto di Trasferimento, comprese tutte le attività che rappresentano le riserve tecniche relative all'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento; (d) il beneficio e l'onere di tutti gli importi della riassicurazione relativi alle Polizze oggetto di Trasferimento; e (e) tutti gli importi dovuti alla Cedente da qualsiasi Autorità Fiscale in relazione all'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento, incluso l'Attivo Fiscale Italiano;</p>

Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento	L'attività assicurativa svolta dalla Cedente alla Data di Efficacia del Regime nella misura in cui comprende le Polizze oggetto di Trasferimento, le Attività oggetto di Trasferimento, le Passività oggetto di Trasferimento e i Contratti oggetto di Trasferimento.
Contratti oggetto di Trasferimento	<p>(a) Contratti con il Gestore Patrimoniale;</p> <p>(b) Contratto di Deposito;</p> <p>(c) Contratto di Distribuzione;</p> <p>(d) Contratto di Outsourcing;</p> <p>(e) Accordi di riassicurazione; e</p> <p>(f) Accordo QIS</p> <p>(g) Qualsiasi altro contratto di cui la Cedente è una parte che si riferisca interamente all'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento, ma a scanso di equivoci, con l'esclusione dei Contratti Esclusi.</p>
Passività oggetto di Trasferimento	Tutti i rischi, gli obblighi e le passività della Cedente alla Data di Efficacia del Regime nella misura derivante da o relativa alle Polizze oggetto di Trasferimento e all'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento ma escluse le Passività Residue;
Polizze oggetto di Trasferimento	Eventuali polizze emesse dalla Cedente che sono, o possono essere ritenute esistenti, alla o prima della Data di Efficacia del Regime, ma, a scanso di equivoci, con l'esclusione delle Polizze Residue;
Trasferimento dei Dati dell'Assicurato	I dati personali (come definiti nel GDPR) degli Assicurati oggetto di Trasferimento [e dati personali di altri soggetti relativi agli Assicurati oggetto di Trasferimento controllati dalla Cedente]; e
Assicurati della Cessionaria	Tutti gli assicurati della Cessionaria fino alla Data di Efficacia del Regime compresa.

Assicurati oggetto di Trasferimento	Tutti gli assicurati della Cedente fino alla Data di Efficacia del Regime compresa.
--	---

1.2 In questo Regime:

- 1.2.1 le parole e le espressioni devono, salvo dove diversamente richiesto dal contesto, avere il significato stabilito nella clausola;
- 1.2.2 le passività includono passività, doveri e obbligazioni di ogni tipo (presente o futuro, effettivo o potenziale).
- 1.2.3 diritti, benefici e poteri includono diritti, benefici e poteri di ogni tipo (presenti o futuri, effettivi o contingenti);
- 1.2.4 la parola "incluso/a/i" deve essere interpretata come non impositrice di alcuna limitazione;
- 1.2.5 i titoli utilizzati sono utilizzati per praticità e non pregiudicano l'interpretazione;
- 1.2.6 ogni riferimento alla legislazione deve:
 - (a) essere riferito alla legislazione irlandese, salvo diversa indicazione, e
 - (b) includere un riferimento a qualsiasi legislazione subordinata a tale legislazione; e
- 1.2.7 riferimenti a libri, registrazioni o altre informazioni indicano libri, registrazioni o altre informazioni in qualsiasi forma, inclusi cartacei, dati archiviati elettronicamente, supporti magnetici, film e microfilm.

1.3 Qualsiasi riferimento nel presente Regime a un emendamento, una disposizione statutaria o qualsiasi legislazione subordinata deve essere considerato come includente un riferimento a tale emendamento, disposizione statutaria o legislazione subordinata come modificato, sostituito o riattivato di volta in volta e a qualsiasi strumento o ordinanza di volta in volta ai sensi di tale emanazione, disposizione statutaria o legislazione subordinata.

- 1.4 Qualsiasi parola che denota il singolare includerà il plurale e viceversa e le parole che denotano qualsiasi genere includeranno tutti i sessi.
- 1.5 Qualsiasi riferimento a una persona deve essere interpretato come un riferimento a qualsiasi individuo, azienda, società, governo, stato o agenzia di uno stato o qualsiasi associazione o partnership (che abbia o meno personalità giuridica separata) di due o più dei suddetti. Qualsiasi riferimento a una persona include i suoi successori, rappresentanti personali e assegnatari autorizzati.
- 1.6 A meno che il contesto non richieda diversamente, qualsiasi riferimento in questo Regime a una clausola o sottoclausola deve essere un riferimento a una clausola o sottoclausola di questo Regime, e qualsiasi riferimento in una clausola a una sottoclausola deve essere un riferimento a una sottoclausola di tale clausola.

2 Trasferimento dell'Attività Assicurativa

2.1 Trasferimento dell'Attività

- 2.1.1 A decorrere dalla Data di Efficacia del Regime, l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento sarà trasferita dall'Ordinanza e senza ulteriori atti o strumenti e sarà conferita alla Cessionaria in conformità con il presente Regime.
- 2.1.2 Fatte salve le disposizioni del presente Regime, ciascun Assicurato oggetto di Trasferimento, a partire dalla Data di Efficacia del Regime, avrà diritto, in sostituzione di qualsiasi diritto applicabile o disponibile ai sensi di una Polizza oggetto di Trasferimento nei confronti della Cedente, allo stesso diritto nei confronti della Cessionaria, e gli obblighi di ciascuno di questi Assicurati oggetto di Trasferimento saranno applicabili alla Data di Efficacia del Regime e successivamente alla Data di Efficacia del Regime (nella misura in cui sussista ancora) dalla Cessionaria al posto della Cedente. La Cessionaria dovrà eseguire e completare tutti i termini e le condizioni delle Polizze oggetto di Trasferimento.
- 2.1.3 Tutti i premi e gli altri importi attribuibili o riferibili alle Polizze oggetto di Trasferimento o ai Contratti oggetto di Trasferimento saranno pagabili alla Cessionaria alla e dopo la Data di Efficacia del Regime e saranno esigibili e ricevuti dalla Cessionaria e da ogni persona è titolare o parte di qualsiasi delle

Polizze oggetto di Trasferimento, o i Contratti oggetto di Trasferimento saranno responsabili nei confronti della Cessionaria per qualsiasi premio in sospeso, ulteriore o aggiuntivo o altre somme attribuibili o riferibili alle Polizze oggetto di Trasferimento o ai Contratti oggetto di Trasferimento quando gli stessi diventano dovuti e pagabili.

- 2.1.4 La Cessionaria avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione ai sensi o in relazione alle Polizze oggetto di Trasferimento che sarebbero stati a disposizione della Cedente.

2.2 Trasferimento di Attività

- 2.2.1 In aggiunta alla clausola 2.1, a partire dalla Data di Efficacia del Regime e con effetto dalla Data di Efficacia del Regime, le Attività oggetto di Trasferimento dovranno, mediante l'Ordinanza e senza ulteriori atti o strumenti, essere trasferite ed essere conferite alla Cessionaria soggette a tutti gli Oneri (se presenti) che interessano tali Attività oggetto di Trasferimento.

- 2.2.2 La Cedente e la Cessionaria dovranno, come e quando appropriato, dare esecuzione a tutti i documenti e compiere tutte le azioni che possono essere richieste per effettuare o perfezionare il trasferimento e la maturazione alla Cessionaria di qualsiasi Attività oggetto di Trasferimento alla Data di Efficacia del Regime in conformità con i termini di questo Regime.

2.3 Trasferimento di Contratti

- 2.3.1 In aggiunta alle clausole 2.1 e 2.2, a partire dalla Data di Efficacia del Regime e con effetto dalla Data di Efficacia del Regime, la Cessionaria, con l'Ordinanza e senza ulteriori atti o strumenti, avrà diritto a tutti i diritti, benefici e poteri e sarà soggetto a tutti i gli obblighi e le responsabilità della Cedente che possano eventualmente sussistere alla Data di Efficacia del Regime ai sensi o in virtù dei Contratti oggetto di Trasferimento e tutti tali diritti, benefici e poteri saranno conferiti alla Cessionaria.

- 2.3.2 Ogni persona che immediatamente prima della Data di Efficacia del Regime sia titolare o parte di uno dei Contratti oggetto di Trasferimento, con effetto dalla Data di Efficacia del Regime, in sostituzione di qualsiasi responsabilità o obbligo

dovuto alla Cedente, sarà sotto la stessa responsabilità o obbligo nei confronti della Cessionaria e avrà diritto, con l'esclusione di qualsiasi diritto che potrebbe aver avuto nei confronti della Cedente ai sensi di uno qualsiasi dei Contratti oggetto di Trasferimento, agli stessi diritti nei confronti della Cessionaria che erano a sua disposizione nei confronti della Cedente ai sensi di tali Contratti oggetto di Trasferimento.

- 2.3.3 Tutti gli importi attribuibili o riferibili a uno qualsiasi dei Contratti oggetto di Trasferimento saranno pagabili alla Cessionaria e successivamente alla Data di Efficacia del Regime e saranno esigibili e ricevuti dalla Cessionaria e ogni persona che è titolare o parte di uno dei Contratti oggetto di Trasferimento dovrà essere responsabile nei confronti della Cessionaria per qualsiasi somma in sospeso, ulteriore o aggiuntiva attribuibile o riferibile ai Contratti oggetto di Trasferimento quando gli stessi diventano dovuti e pagabili.
- 2.3.4 La Cessionaria avrà diritto a tutte le difese, pretese, domande riconvenzionali e diritti di compensazione ai sensi o in relazione a uno qualsiasi dei Contratti oggetto di Trasferimento che sarebbero stati a disposizione della Cedente.
- 2.3.5 Tutti i riferimenti nei Contratti oggetto di Trasferimento alla Cedente, al consiglio di amministrazione della Cedente o a qualsiasi altro funzionario o agente della Cedente, a partire dalla Data di Efficacia del Regime, saranno intesi come riferimenti alla Cessionaria, al consiglio di amministrazione della Cessionaria, o qualsiasi altro funzionario o agente della Cessionaria o, se del caso, agenti della Cessionaria a cui è stata delegata l'amministrazione della Cessionaria. In particolare, ma senza limitazioni, tutti i diritti e/o doveri esercitabili o dichiarati esercitabili o le responsabilità che devono essere svolte dalla Cedente, dal consiglio di amministrazione del Cedente, o da qualsiasi altro funzionario, dipendente o agente della Cedente in relazione a i Contratti oggetto di Trasferimento, con effetto dalla Data di Efficacia del Regime, saranno esercitabili o dovranno essere eseguiti dalla Cessionaria, dal consiglio di amministrazione della Cessionaria o da qualsiasi altro funzionario o agente della Cessionaria.

2.4 Trasferimento di Passività

A decorrere dalla Data di Efficacia del Regime e con effetto dalla Data di Efficacia del Regime, le Passività oggetto di Trasferimento dovranno, mediante l'Ordinanza e senza alcun atto o strumento ulteriore, essere trasferite e divenire passività della Cessionaria e cesseranno di essere passività della Cedente.

2.5 Trasferimento di Attività Residue

2.5.1 Nessuna Attività Residua o Passività Residua sarà trasferita o conferita alla Cessionaria ai sensi o in virtù dei termini del Regime alla Data di Efficacia del Regime.

2.5.2 Le Attività Residue e le Passività Residue verranno trasferite dalla Cedente alla Cessionaria, all'occorrenza, in una Data di Trasferimento Successiva rilevante in seguito al soddisfacimento delle condizioni specificate nella definizione di Data di Trasferimento Successiva.

2.5.3 Le Polizze Residue non verranno trasferite alla Data di Efficacia del Regime. Le Polizze Residue verranno trasferite dalla Cedente, all'occorrenza, in una Data di Trasferimento Successiva rilevante quando i Contratti oggetto di Trasferimento Residui verranno trasferiti alla Cessionaria.

2.5.4 In attesa di una successiva Data di Trasferimento, la Cedente manterrà tutte le Attività Residue in qualità di fiduciario e in affidamento per e per conto della Cessionaria in maniera assoluta. La Cedente sarà soggetta alle istruzioni della Cessionaria in relazione a qualsiasi Attività Residua e la Cessionaria dovrà liberarsi per conto della Cedente o, se ciò non fosse possibile, indennizzare la Cedente da tutte le Passività Residue.

2.6 Diritti degli Assicurati

2.6.1 Fatte salve le disposizioni del presente Regime, ciascun Assicurato oggetto di Trasferimento ai sensi delle Polizze oggetto di Trasferimento avrà diritto a partire dalla Data di Efficacia del Regime, in sostituzione di qualsiasi diritto da lui esercitabile o a sua disposizione ai sensi della/e sua/e polizza/e nei confronti della Cedente allo stesso diritto o diritti nei confronti della Cessionaria e gli obblighi di tale Assicurato diventeranno applicabili (nella misura in cui

sussistano ancora) dalla Cessionaria al posto della Cedente a partire dalla Data di Efficacia del Regime.

2.6.2 La Cessionaria dovrà eseguire e completare tutti i termini e le condizioni delle Polizze oggetto di Trasferimento.

3 Data di Efficacia del Regime

3.1 Fatta salva la clausola 3.2, il presente Regime diventerà operativo alle 23.59 del 31 dicembre 2020 o in qualsiasi altra data e ora specificata nell'Ordinanza e a meno che questo Regime non diventi operativo entro le 23.59 del 31 dicembre 2020, o in una data successiva consentita dalla Corte su richiesta della Cedente e della Cessionaria, il presente Regime cessa di esistere.

3.2 Nonostante la clausola 3.1, il presente Regime non diventerà operativo alla Data di Efficacia del Regime a meno che:

3.2.1 la Corte abbia approvato il Regime ai sensi della Legge del 1909, della Legge del 1989 e del Regolamento 2015;

3.2.2 la Banca Centrale abbia dato il proprio consenso o abbia indicato di non avere obiezioni al Regime; e

3.2.3 gli Enti di Controllo Pertinenti abbiano fornito il proprio consenso (o si è ritenuto che lo abbiano fatto).

4 Questioni Fiscali Relative al Trasferimento di Attività

Eventuali passività fiscali che si concretizzano a seguito del trasferimento dell'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento non saranno a carico degli Assicurati.

5 Ordini e altre Istruzioni

5.1 Qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Efficacia del Regime (inclusa, senza limitazione, qualsiasi istruzione data a una banca dal suo cliente sotto forma di addebito diretto o ordine permanente) e che preveda il pagamento da parte di una banca o altro intermediario di premi pagabili ai sensi di o in relazione a una qualsiasi delle Polizze oggetto di Trasferimento, alla e a partire dalla Data di Efficacia del Regime (e nel caso di una Polizza oggetto di Trasferimento che costituisce un Contratto

Residuo, dalla rispettiva Data di Trasferimento Successiva), avranno effetto come se avesse previsto e autorizzato tale pagamento alla Cessionaria.

- 5.2 Qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Efficacia del Regime in relazione a qualsiasi Polizza oggetto di Trasferimento in merito alle modalità di pagamento di qualsiasi beneficio o altro importo da parte della Cedente dovrà, a partire dalla Data di Efficacia del Regime (e nel caso di una Polizza oggetto di Trasferimento che costituisca un Contratto Residuo, dalla rispettiva Data di Trasferimento Successiva), rimanere in vigore come autorità effettiva nei confronti della Cessionaria.
- 5.3 Tutti i premi attribuibili o riferibili alle Polizze oggetto di Trasferimento dovranno essere pagati alla Cessionaria a decorrere dalla Data di Efficacia del Regime.

6 Continuità del Procedimento

- 6.1 A decorrere dalla Data di Efficacia del Regime, qualsiasi procedimento giudiziario, paragiudiziario, arbitrale o qualsiasi reclamo a qualsiasi ombudsman o altri procedimenti per la risoluzione di una controversia o reclamo pendenti da o contro la Cedente in relazione all'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento dovrà essere continuato da o contro la Cessionaria e la Cessionaria avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che sarebbero stati a disposizione della Cedente in relazione a tali procedimenti.
- 6.2 A decorrere da e con effetto da ciascuna Data di Trasferimento Successiva, tutti i procedimenti effettivi e potenziali da o contro la Cedente in relazione alle Attività Residue o alle Passività Residue saranno proseguiti da o contro la Cessionaria, e la Cessionaria avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che sarebbero stati a disposizione della Cedente in relazione a tali Attività e Passività Residue.

7 Disposizioni Generali

7.1 Effetto del Regime

- 7.1.1 Il trasferimento e la maturazione di un'Attività oggetto di Trasferimento, un Contratto oggetto di Trasferimento o una Passività oggetto di Trasferimento in relazione a qualsiasi parte dell'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento non deve:

- (a) invalidare o estinguere qualsiasi contratto, titolo o altro;
- (b) richiedere un'ulteriore registrazione in relazione a qualsiasi titolo o addebito;
- (c) costituire una violazione o inadempienza o richiedere che qualsiasi obbligo venga eseguito prima o dopo rispetto a quanto sarebbe altrimenti il caso in base a qualsiasi strumento o contratto o accordo di cui la Cedente è parte o a cui è vincolata;
- (d) autorizzare qualsiasi parte di un contratto o accordo di cui la Cedente è parte a rescindere tale contratto o accordo quando, in assenza di tale trasferimento, tale parte non avrebbe altrimenti il diritto di risolverlo; o
- (e) salvo quanto previsto altrove nel presente Regime, conferire diritti o benefici maggiori o minori, o imporre obblighi maggiori o minori, ai sensi di un contratto a qualsiasi parte di tale contratto di cui la Cedente è una parte laddove tali diritti, benefici o obblighi non sarebbero stati altrimenti conferiti o imposti.

7.2 Clausola di Ulteriori Garanzie

- 7.2.1 Ciascuna parte del presente Regime accetta di compiere tali ulteriori atti e stipulare tali ulteriori atti o documenti che potrebbero essere necessari per conferire titoli nell'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento in conformità con i termini del presente Regime.
- 7.2.2 La parte dell'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento in cui tale titolo non passa tramite consegna o altrimenti alla Data di Efficacia del Regime, dopo la Data di Efficacia del Regime, sarà trattenuta dalla Cedente in via fiduciaria in maniera assoluta per la Cessionaria in attesa del trasferimento formale della proprietà, della consegna o della cessione alla Cessionaria ai sensi dei termini del presente Regime e la Cessionaria dovrà adempiere agli obblighi della Cedente come se fossero le attività della Cessionaria.

7.3 Protezione dei Dati

- 7.3.1 A decorrere dalla Data di Efficacia del Regime, i Libri e i Registri (ovvero i libri societari e i registri contabili relativi all'Attività oggetto di Trasferimento), che possono includere i dati dell'Assicurato oggetto di Trasferimento e i registri conservati protetti ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, saranno trasferiti alla Cessionaria (in modo tale

che la Cessionaria sarà considerata Titolare dei Dati dell'Assicurato oggetto di Trasferimento e dei Registri Conservati dalla Data di Efficacia del Regime) e potranno essere utilizzati dalla Cessionaria per, e divulgati dalla Cessionaria a, e utilizzati da, qualsiasi agente o appaltatore della Cessionaria nella stessa misura in cui sono stati utilizzati dalla Cedente e dai suoi agenti o appaltatori prima della Data di Efficacia del Regime per tutti gli scopi in relazione alla Polizza oggetto di Trasferimento o al Contratto oggetto di Trasferimento, incluse, in particolare, l'amministrazione degli stessi e tutte le questioni pertinenti o incidentali a essa.

7.3.2 Nella misura in cui un'autorità è stata conferita alla Cedente in relazione a una Polizza oggetto di Trasferimento o Contratto oggetto di Trasferimento da un Assicurato oggetto di Trasferimento o controparte dello stesso o da qualsiasi altra persona rilevante, ai sensi della legge sulla protezione dei dati o altro, tale autorità dovrà, alla o dopo la Data di Efficacia del Regime, venire considerata come conferita alla Cessionaria.

7.3.3 La Cessionaria dovrà rispettare la Legislazione sulla Protezione dei Dati nel trattamento dei dati personali inclusi nei Dati dell'Assicurato della Polizza oggetto di Trasferimento e nei registri conservati.

7.4 Requisiti Antiriciclaggio

7.4.1 A scanso di equivoci, a decorrere dalla Data di Efficacia del Regime e con effetto dalla Data di Efficacia del Regime, i registri di dovuta diligenza del cliente della Cedente relativi all'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento devono essere trasferiti alla Cessionaria e possono essere utilizzati dalla Cessionaria per, e divulgati dalla Cessionaria a, e utilizzati da, qualsiasi agente o appaltatore della Cessionaria nella stessa misura in cui sono stati utilizzati dalla Cedente e dai suoi agenti o appaltatori prima della Data di Efficacia del Regime per tutti gli scopi in connessione con l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento, inclusa la soddisfazione di tutti i Requisiti Antiriciclaggio.

7.5 Requisiti di Pubblicazione e Notifica

7.5.1 La Cedente e la Cessionaria coopereranno per pubblicare opportuni avvisi di pre-trasferimento e post-trasferimento in ogni caso come richiesto dall'Ordinanza, dalla legge applicabile o da qualsiasi autorità di regolamentazione pertinente.

7.6 Costi e Spese

7.6.1 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, tutti i costi e le spese relativi alla preparazione del Regime e alla richiesta di autorizzazione del Regime, inclusi i costi dell'Attuario Indipendente e il rispetto dell'ordinanza emesso delle Corti derivanti dall'udienza di istruzioni o dall'udienza sostanziale in cui è richiesto alla Corte di autorizzare il Regime saranno sostenuti da ciascuna parte nelle seguenti percentuali e non saranno a carico degli Assicurati:

- La Cessionaria sosterrà il 50% dei costi; e
- La Cedente sosterrà il 50% dei costi.

7.7 Modifiche o Integrazioni

7.7.1 La Cedente e la Cessionaria possono acconsentire a nome e per conto proprio e possono acconsentire per conto di tutte le altre persone interessate (con l'esclusione della Banca Centrale o da altre Autorità di Regolamentazione Pertinenti), a qualsiasi emendamento, modifica o integrazione al presente Regime o a qualsiasi altra ulteriore condizione o disposizione che influisce su questo Regime che la Corte può approvare o imporre prima dell'autorizzazione di questo Regime.

7.7.2 Dopo la Data di Efficacia del Regime, la Cessionaria può modificare i termini del presente Regime con il consenso della Corte, comprese, senza limitazioni, se in qualsiasi momento le disposizioni del presente Regime, a giudizio del consiglio di amministrazione della Cessionaria, dovessero rivelarsi impossibili, impraticabili o inique da attuare, a condizione che in tal caso:

- (a) la Banca Centrale venga informata, inoltre che abbia il diritto di essere ascoltata all'udienza della Corte nella quale viene esaminata tale istanza; o
- (b) tale richiesta sia accompagnata da una relazione di un attuario indipendente in modo tale che, a suo parere, la modifica proposta non influirà in modo sostanziale in maniera negativa sugli interessi degli Assicurati oggetto di Trasferimento interessati dalla modifica proposta; e
- (c) nella misura in cui tale variazione influisca su qualsiasi diritto, obbligo o interesse della Cedente, la Cedente abbia acconsentito.

7.7.3 Se il consenso della Corte è concesso in conformità con la clausola 7.7.2, la Cessionaria può modificare i termini del presente Regime in conformità con i termini della Corte.

7.8 Nessun Diritto di Terze Parti

7.8.1 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7.7 (Modifiche o aggiunte) del presente Regime, nulla in questo Regime conferirà o pretenderà di conferire a terzi alcun vantaggio o diritto di far valere qualsiasi termine del presente Regime.

7.9 Successore e Assegnatari

7.9.1 Questo Regime vincolerà e garantirà a beneficio dei successori e degli aventi causa di ciascuno della Cedente e della Cessionaria.

7.10 Avvisi

7.10.1 Qualsiasi avviso o altra comunicazione in relazione a questo Regime (ciascuno denominato "Avviso") dovrà essere:

- (a) per iscritto e in inglese o in un'altra lingua secondo necessità; e
- (b) consegnato a mano, via e-mail, consegna tramite posta raccomandata o corriere utilizzando un corriere riconosciuto a livello internazionale.

7.10.2 Un avviso alla Cedente sarà inviato ai seguenti indirizzi, o ad altre persone o indirizzi che la Cedente può notificare di volta in volta alla Cessionaria:

OMEGA

Indirizzo: Suite 2332, 26 Upper Pembroke Street, Dublin 2

Telefono: +353 87 928 6666

All'Attenzione di: Derek Fagan

Email: dfagan@omegalife.ie

7.10.3 Un avviso alla Cessionaria sarà inviato al seguente indirizzo, o ad altra persona o indirizzo che la Cessionaria può notificare di volta in volta alla Cedente:

MAL

Indirizzo:	5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Telefono:	+352 264 98 234
All'Attenzione di:	Olivier Schmidt-Berteau
Email:	Olivier.Schmidt- Berteau@monumentassurance.com[

7.10.4 Un Avviso avrà effetto al momento della ricezione e verrà considerata come ricevuta:

- (a) 60 ore dopo l'invio, in caso di consegna raccomandata;
- (b) al momento della consegna, se consegnato a mano o dal corriere; o
- (c) al momento della trasmissione in forma leggibile, se consegnata tramite posta elettronica.

7.11 Legge Applicabile

7.11.1 Il presente Regime sarà regolato e interpretato in conformità con la legge irlandese.

8 Prova del Trasferimento

La produzione di una copia dell'Ordinanza con eventuali modifiche, emendamenti e/o integrazioni apportate ai sensi della clausola 7.7 (Modifiche o Integrazioni), costituirà, a tutti gli effetti, prova del trasferimento e dell'attribuzione alla Cessionaria dell'Attività oggetto di Trasferimento.

**L'ALTA CORTE
N. registro 2020/265 COS**

**IN MATERIA DI OMEGA LIFE DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY**

**E IN MATERIA DI MONUMENT ASSURANCE
LUXEMBOURG S.A.**

**E IN MATERIA DELL'ASSURANCE COMPANIES
ACT 1909**

E IN MATERIA DELL'INSURANCE ACT 1989

**E IN MATERIA DEL REGOLAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA (ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE) 2015**

REGIME

**MATHESON
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
DM/ELCA/AW 666909/51**

**TEL: + 353 1 232 2000
FAX: +353 1 232 3333
49753599.16**